



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.12.2006
COM(2006) 751 definitivo

2005/0126 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale
("notificazione o comunicazione degli atti")**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. CONTESTO

L'11 luglio 2005 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale¹. Il Parlamento europeo ha rimesso la proposta alla sua commissione giuridica la quale ha approvato la propria relazione il 2 febbraio 2006. Il 14 febbraio 2006 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere sulla proposta². Nella riunione del 1° giugno 2006 il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sul testo del regolamento suggerendo di presentare una versione coordinata. Nella seduta plenaria del 4 luglio 2006 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere, approvando la proposta della Commissione con riserva di alcuni emendamenti, e ha chiesto alla Commissione di presentare una versione coordinata e completa del regolamento che integri gli emendamenti a titolo di versione rivista. Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo corrispondono al testo approvato dal Consiglio il 1° giugno 2006.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La presente proposta modificata adegua la proposta iniziale della Commissione all'accordo generale del Consiglio e al parere del Parlamento europeo in una versione codificata.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione accetta integralmente tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

4. CONCLUSIONE

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come segue.

¹ COM(2005) 305 definitivo.

² CESE 231/2006.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
("notificazione o comunicazione degli atti")**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservarsi e svilupparsi quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata e accelerata la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, a fini di notificazione o comunicazione.
- (3) Con atto del 26 maggio 1997⁵ il Consiglio stabilisce la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nei negoziati per la conclusione della convenzione.
- (4) Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso nota della relazione esplicativa sulla convenzione, pubblicata a pag. 26 della richiamata Gazzetta ufficiale

extragiudiziali in materia civile o commerciale⁶. Il regolamento recepisce nella sostanza il contenuto della convenzione.

- (5) Il 1° ottobre 2004 la Commissione ha adottato una relazione⁷ sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁸. La relazione giunge alla conclusione che il regolamento, dall'entrata in vigore nel 2001, nel complesso ha migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, ma che persistono lacune nell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento.
- (6) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra le autorità locali designate dagli Stati membri. Gli Stati membri devono poter indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni; la designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.
- (7) La rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.
- (8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si svolge il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di quella parte.
- (9) È opportuno che la notificazione o comunicazione sia effettuata con la massima tempestività, e comunque entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all'organo ricevente.
- (10) Per garantire l'efficacia del regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o comunicazione degli atti andrebbe limitata a situazioni eccezionali.
- (11) Per agevolare la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard di cui agli allegati del presente regolamento.
- (12) L'organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto, con apposito modulo, della possibilità di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o in una lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto devono

⁶ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

⁷ COM/2004/603 definitivo. SEC(2004) 1145

⁸ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Occorre prevedere la possibilità di ovviare all'eventuale rifiuto di ricevere un atto, notificandone o comunicandone la traduzione.

- (13) La rapidità della trasmissione giustifica che la notificazione o comunicazione avvenga nei giorni consecutivi al ricevimento dell'atto. Tuttavia, se non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese, è opportuno che l'organo ricevente ne informi l'organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda sia rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un termine ragionevole.
- (14) L'organo ricevente dovrebbe continuare a prendere tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto anche quando non sia stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione nel termine di un mese, ad esempio perché il convenuto è stato assente da casa per vacanze o dalla sede di lavoro per motivi professionali. Inoltre, per evitare che l'organo ricevente abbia l'obbligo perenne di prendere le necessarie misure per notificare o comunicare l'atto, l'organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare nel modulo standard un termine, scaduto il quale la notificazione o comunicazione non è più richiesta.
- (15) La diversità delle norme processuali dei singoli Stati membri fa sì che la data considerata ai fini della notificazione o comunicazione possa variare da uno Stato membro all'altro. Data la situazione e viste le difficoltà che ne possono conseguire, occorre che il presente regolamento preveda un sistema in cui sia la legge dello Stato membro richiesto a definire la data della notificazione o comunicazione. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente deve essere quella fissata dalla legge dello Stato membro in questione. Tale sistema si applica solo a un numero limitato di Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che lo applicano ne informino la Commissione, la quale pubblicherà tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la renderà disponibile nell'ambito della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita in conformità della decisione 2001/470/CE⁹.
- (16) Per agevolare l'accesso alla giustizia, le spese occasionate dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di una persona competente in base alla legge dello Stato membro richiesto dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo sia fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. L'obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o comunicazione, purché siano rispettati i principi di cui sopra.
- (17) Ciascuno Stato membro deve avere la facoltà di notificare o comunicare atti direttamente alle persone residenti in un altro Stato membro attraverso i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio equivalente.

⁹

GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

- (18) Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o comunicazione diretta sia consentita dalla legge di quello Stato membro.
- (19) È opportuno che la Commissione stabilisca un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento, che renda disponibile nell'ambito della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri devono fare il possibile per garantire informazioni aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati di contatto con gli organi riceventi e mittenti.
- (20) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica il regolamento (CE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini¹⁰.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate in conformità della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹¹.
- (22) In particolare, occorre conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare i moduli standard che figurano negli allegati o di introdurre modifiche tecniche. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare o sopprimere elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE.
- (23) Il presente regolamento prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso campo di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968¹² e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Esso non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, purché compatibili con le sue disposizioni.
- (24) I dati trasmessi in forza del presente regolamento devono godere di un regime di tutela adeguato: tale materia rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati¹³, e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni¹⁴.

¹⁰ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

¹¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

¹² Convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

¹³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁴ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- (25) Entro il 1° giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, è opportuno che la Commissione esamini l'applicazione del presente regolamento e proponga le modifiche necessarie.
- (26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
- (27) Affinché lo strumento sia di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e sostituirlo con il presente regolamento.
- (28) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (29) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, non è da questo vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per notificazione o comunicazione al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii").
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto;
 - b) quando la notificazione o comunicazione deve essere effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si svolge il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di quella parte.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altre persone, in seguito "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare o comunicare in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altre persone, in seguito "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.
3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
 - b) la rispettiva competenza territoriale;
 - c) i mezzi a loro disposizione per il ricevimento degli atti;
 - d) le lingue in cui compilare il modulo standard che figura nell'allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata delle seguenti funzioni:

- a) fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) cercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o comunicazione;
- c) trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.
2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualunque altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.
3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard dell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.
4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
5. Quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, l'organo mittente trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di accettare l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.
2. Il richiedente sostiene le spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricevimento dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Ricevuto l'atto, l'organo ricevente trasmette al più presto un avviso di ricevimento all'organo mittente con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dal ricevimento, usando il modulo standard dell'allegato I.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto

il più rapidamente possibile con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione o comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se l'inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o comunicazione, la domanda e l'atto trasmesso sono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione secondo il modulo dell'allegato I.
4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente usando il modulo standard dell'allegato I. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente del ricevimento dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, purché compatibile con la legge di quello Stato membro.
2. L'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dal ricevimento. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dal ricevimento, l'organo ricevente:
 - a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui al modulo standard dell'allegato II, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2;
 - b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o comunicazione, salvo diversa indicazione dell'organo mittente, quando la notificazione o comunicazione sembra possibile entro tempi ragionevoli.

Articolo 8

Rifiuto di ricevere l'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario, con il modulo standard dell'allegato II, che può rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue:
 - a) una lingua compresa dal destinatario,

oppure

- b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o comunicazione.
2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.
3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l'atto corredato di una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto corredato di traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o comunicazione di atti giudiziari previste agli articoli da 12 a 15.
5. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o la persona competente, quando la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14, informano il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato a quegli agenti o a quella autorità o persona, rispettivamente.

Articolo 9

Data della notificazione o comunicazione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.
2. Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o comunicazione di atti giudiziari previste agli articoli da 12 a 15.

Articolo 10

Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Una volta espletati gli adempimenti relativi alla notificazione o comunicazione dell'atto, è inoltrato all'organo mittente un certificato redatto secondo il modulo standard di cui all'allegato I. Ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.
2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in altra lingua che abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

Articolo 11

Spese di notificazione o comunicazione

1. La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2. Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:
 - a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;
 - b) dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Le spese occasionate dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di altra persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente dallo Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo del diritto forfettario unico.

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha, in circostanze eccezionali, la facoltà di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

3. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

4. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo se l'atto deve essere notificato o comunicato a cittadino dello Stato membro mittente.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio equivalente, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, laddove tale notificazione o comunicazione diretta sia permessa dalla legge di quello Stato membro.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi per notificazione o comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Modalità d'applicazione

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento con riferimento all'aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 8 della medesima decisione.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1. Quando un atto di citazione o atto equivalente è trasmesso a un altro Stato membro per notificazione o comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere al giudizio finché non si abbia la prova:
 - a) che l'atto è stato notificato o comunicato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti nei procedimenti nazionali alle persone che si trovano sul suo territorio, oppure
 - b) che l'atto è stato effettivamente notificato o comunicato al convenuto, o nella sua residenza abituale, nelle forme previste dal presente regolamento,

e che, in ciascuna di tali eventualità, la notificazione o comunicazione ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che il giudice nazionale può, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e benché non sia pervenuto il certificato attestante l'avvenuta notificazione o comunicazione, emettere una decisione se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'atto è stato trasmesso in una delle forme previste dal presente regolamento;
 - b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, ritenuto adeguato dal giudice nel caso particolare;
 - c) non è pervenuto nessun certificato, malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini un provvedimento provvisorio o cautelare.
4. Quando un atto di citazione o atto equivalente è trasmesso a un altro Stato membro per notificazione o comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento e viene emessa una decisione giudiziaria nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, senza sua colpa, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi, o della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale richiesta è inammissibile se presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella comunicazione e che non deve essere inferiore a un anno a decorrere dalla data della decisione.

- 5. Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni giudiziarie che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

- 1. Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.
- 2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti, purché con quello compatibili.
- 3. Gli Stati membri inviano alla Commissione:
 - a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri e dei progetti di accordi o intese che intendono concludere;
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21

Patrocinio a spese dello Stato

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22

Protezione delle informazioni trasmesse

1. L'organo ricevente può utilizzare le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento, specie i dati personali, soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 20. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legislazione nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e le aree geografiche di loro competenza.
3. La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1° giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficacia degli organi designati a norma dell'articolo 2 e all'applicazione pratica dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Se necessario, la relazione è corredata di proposte per adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza in allegato III.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il *ventesimo* giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2008, ad eccezione dell'articolo 23 che si applica dal 1° ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(1))

Riferimento n.:

1. ORGANO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.:

1.2.2. Luogo + codice postale:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.:

1.4. Fax (*):

(1) GU L ...

(*) facoltativo

1.5. E-mail (*)

2. ORGANO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.:

2.2.2. Luogo + codice postale:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.:

2.4. Fax (*):

2.5. E-mail (*):

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

(*) facoltativo

3.2.1. Via + numero/C.P.:

3.2.2. Luogo + codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*):

3.5. E-mail (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.:

4.2.2. Luogo + codice postale:

4.2.3. Paese:

(*) facoltativo

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-mail (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge dello Stato membro richiesto:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

(*) facoltativo

6.1.1.1. Atto di citazione

6.1.1.2. Decisione giudiziaria

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro

6.1.2. Atto extragiudiziale

6.2. Data o scadenza oltre la quale la notificazione/comunicazione non è più richiesta (*):

.....(giorno)(mese).....(anno)

6.3. Lingua dell'atto:

6.3.1. Originale ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, altra:

6.3.2. Traduzione (*) ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, altra:

6.4. Numero degli allegati:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CON CERTIFICATO (articolo 4, paragrafo 5, del regolamento)

(*) facoltativo

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare o comunicare in duplice copia)

7.2. No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, l'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare/comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dal ricevimento. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dal ricevimento, si informi questo organo mittente usando il certificato previsto al punto 13.

2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento prevede che l'organo ricevente si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

AVVISO DI RICEVIMENTO

(Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)

Ricevuto l'atto, il presente avviso va trasmesso al più presto con i mezzi di trasmissione più rapidi e comunque entro sette giorni.

8. DATA DI RICEVIMENTO:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. l'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. la notificazione o comunicazione non è richiesta da uno Stato membro a un altro Stato membro

9.2. L'inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1. l'atto non è facilmente leggibile

9.2.2. l'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.3. l'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. altro (precisare):

9.3. La forma di notificazione/comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento)

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

**AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO ALL'ORGANO
RICEVENTE COMPETENTE**

**(Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)**

**La domanda e l'atto sono ritrasmessi all'organo ricevente territorialmente competente
per la notificazione o comunicazione:**

10.1. Nome:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.:

10.2.2. Luogo + codice postale:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Fax (*):

(*) facoltativo

10.5. E-mail (*):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

(*) facoltativo

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente competente:

**AVVISO DI RICEVIMENTO DELL'ORGANO RICEVENTE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE ALL'ORGANO MITTENTE**

**(Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)**

**Ricevuto l'atto, il presente avviso va trasmesso al più presto con i mezzi di trasmissione
più rapidi e comunque entro sette giorni.**

11. DATA DI RICEVIMENTO:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE/COMUNICAZIONE

**(Articolo 10 del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale)**

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Se non è stato possibile notificare/comunicare l'atto entro un mese dal ricevimento, l'organo ricevente ne informa l'organo mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento).

12. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione:

b) 12.2. L'atto è stato

A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. è stato consegnato

12.2.1.1.1. in mani proprie al destinatario

12.2.1.1.2. a un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome:

12.2.1.1.2.2. Indirizzo:

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice postale:

12.2.1.1.2.2.3. Paese:

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario:

familiare – dipendente – altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. è stato notificato o comunicato per posta

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1. firmata dal destinatario

12.2.1.2.2.2. firmata da un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome:

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice postale:

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

familiare – dipendente – altro

12.2.1.3. è stato notificato o comunicato in altra forma (precisare):

B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

c) 12.3. Il destinatario è stato informato per iscritto che può rifiutare di accettare l'atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua da quello compresa o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione.

13. INFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile notificare/comunicare l'atto entro un mese dal ricevimento.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega l'atto al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2

15.4. Altro (precisare):

Si allega l'atto al presente certificato.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE
L'ATTO

**(Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)**

ES: ...

CS: ...

DA: ...

DE:

ET: ...

EL: ...

EN:

FR: ...

IT:

L'atto accluso è notificato o comunicato in conformità del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione.

Chi desideri avvalersi di tale diritto può significare il proprio rifiuto al momento della notificazione o comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l'atto entro una settimana all'indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo.

INDIRIZZO:

1. Nome:

2. Indirizzo:

2.1. Via + numero/C.P.:

2.2. Luogo + codice postale:

2.3. Paese:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-mail(*):

(*) facoltativo

DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO

Rifiuto di ricevere l'atto allegato in quanto non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione.

Comprendo le seguenti lingue:

Spagnolo ☐

Lettone ☐

Ceco ☐

Lituano ☐

Danese	☐	Ungherese	☐
Tedesco	☐	Maltese	☐
Estone	☐	Olandese	☐
Greco	☐	Polacco	☐
Inglese	☐	Portoghese	☐
Francese	☐	Slovacco	☐
Italiano	☐	Sloveno	☐
Finlandese	☐	Svedese	☐
Altra	☐ precisare:.....		
Fatto a:			
Data:			
Firma e/o timbro:			

LV: ...

LT: ...

HU: ...

MT: ...

NL: ...

PL: ...

PT: ...

SK: ...

SL: ...

FI: ...

SV: ...

ALLEGATO III
TABELLA DI CORRISPONDENZA CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2000

Articoli abrogati	Articoli corrispondenti del nuovo testo
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24

Allegato	Allegato I
-----------------	-------------------